



**DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI
DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI
E LOTTA ANTINCENDIO,
DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO
-art.18, comma 1, lettera b), del D.Lgs.09/04/08, n.81 ss.mm.ii.
D.M.02 settembre 2021**

La sottoscritta Cappai Federica, Dirigente Scolastico/Datore di Lavoro dell' Istituto Comprensivo di Thiesi, con sede in Thiesi, Torralba e Bonnanaro, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), del D. Lgs 81/08 ss.mm.ii., e dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale 2 settembre 2021 cosiddetto GSA – “criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera .a) punto 4 e lettera b) del Decreto Legislativo 81/2008”

INDIVIDUA E COMUNICA

Che svolgerà il ruolo di addetto alle emergenze nello specifico quello di incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendio e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro e, comunque, di gestione dell'emergenza:

**INCARICATI DELLE MISURE INTEGRATIVE DI
PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E
GESTIONE DELLE EMERGENZE**

Nome	Cognome	Sede in cui svolgerà l'incarico	Formazione in data	scadenza
Tonina	Are	Secondaria Thiesi	Aprile-maggio 2021	2024
Gianni	Arru	Secondaria Thiesi	Aprile-maggio 2021	2024
Giovanna Luigia	Brancazzu	Infanzia Thiesi	Aprile-maggio 2021	2024
Giovanna	Cabras	Primaria Thiesi	Aprile-maggio 2021	2024
Giovanni	Carta	Primaria Torralba	Aprile-maggio 2021	2024
Marzia	Cherchi	Primaria Thiesi	Aprile-maggio 2021	2024
Maddalena	Chessa	Secondaria Thiesi	Aprile-maggio 2021	2024
Vincenza	Contini	Infanzia Thiesi	Aprile-maggio 2021	2024
Paola	Dore	Primaria Torralba	Aprile-maggio 2021	2024
Angela Pierrina	Fiori	Secondaria Thiesi e Bonnanaro	Aprile-maggio 2021	2024
Pino	Fois	Secondaria Bonnanaro	Aprile-maggio 2021	2024
Margherita	Santoru	Primaria Thiesi	Aprile-maggio 2021	2024
M. Giovanna	Murruzzu	Primaria Thiesi	Aprile-maggio 2021	2024
Giuseppe	Murru	Secondaria Thiesi e Bonnanaro	Aprile-maggio 2021	2024
Daniela	Nuvoli	Primaria Thiesi	Aprile-maggio 2021	2024

**ISTITUTO COMPRENSIVO**INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Presidenza e uffici: Via Grazia Deledda n° 23

07047 - THIESI (SS)

Tel. 079/886076 - Fax 079/885345

Sito web: www.ictbiesi.edu.itE-mail: ssic83500x@istruzione.it

Patrizia	Nuvoli	Primaria Thiesi	Aprile-maggio 2021	2024
Gian Franco	Oggianu	Secondaria Thiesi	Aprile-maggio 2021	2024
Salvatorica	Pischedda	Primaria Thiesi	Aprile-maggio 2021	2024
Ornella	Porcheddu	Primaria Torralba	Aprile-maggio 2021	2024
Giovanna	Porpueddu	Secondaria Thiesi	Aprile-maggio 2021	2024
Gian Giacomo	Serra	Secondaria Thiesi	Aprile-maggio 2021	2024
Gavina	Tola	Secondaria Thiesi	Aprile-maggio 2021	2024
Angela	Uras	Primaria Thiesi	Aprile-maggio 2021	2024
Michela	Unali	Infanzia Thiesi	Aprile-maggio 2021	2024
Angela	Virgilio	Primaria Thiesi	Aprile-maggio 2021	2024

Il personale incaricato *ha frequentato apposito corso di formazione* la cui durata ed i contenuti sono stabiliti nell'art.37, comma9 ,del D.Lgs. 81/08, e dal D.M. 02/09/2021 e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

Thiesi, 19/11/2022

Il Datore di lavoro
Dott.ssa Federica Cappai

NOTA INFORMATIVA DA CONSEGNARE ai lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Art. 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Il datore di lavoro [...] e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: [...]

b)designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;[...]

Articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione

2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi di formazione previsti agli articoli 45 e 46.

Studio Tecnico e Centro di Formazione Professionale del Geometra Peppino Masia

Via Napoli, 23 Alghero 07041 (SS) Italia (+39) 3938288036

peppino.masia@geopec.it pinomasia@hotmail.com

C.F. MSAPPN67H19I452A

P.IVA 01556840906

© 2014



ISTITUTO COMPRENSIVO

INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Presidenza e uffici: Via Grazia Deledda n° 23

07047 - THIESI (SS)

Tel. 079/886076 - Fax 079/885345

Sito web: www.ictbiesi.edu.it

E-mail: ssic83500x@istruzione.it

Articolo 36 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 [*primo soccorso*] e 46 [*prevenzione incendi*];
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.[...]

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
 - a) Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
 - b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
 - a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
 - b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 - c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica

Studio Tecnico e Centro di Formazione Professionale del Geometra Peppino Masia

Via Napoli, 23 Alghero 07041 (SS) Italia (+39) 3938288036

peppino.masia@geopec.it pinomasia@hotmail.com

C.F. MSAPPN67H19I452A

P.IVA 01556840906

© 2014

formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

7-bis. La formazione di cui al precedente comma può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o nelle scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico;

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambienti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

- a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 0 settembre 2003, n. 276, successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

Art. 44 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.